

CAMERA DEI DEPUTATI N. 274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, BIANCHINI, ASTORI, SAVIO, ZOSO, ORSENIGO,
COMIS, ROSSATTINI, BONETTI, MONGIELLO**

Presentata il 4 agosto 1983

**Modifiche della legge 12 marzo 1968, n. 316, recante norme
per la disciplina della professione di agente e rappresentante
di commercio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra valutazione apporta modifiche e integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 316, recante norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

Il provvedimento recepisce l'esigenza, da tempo manifestatasi in sede legislativa, di richiedere una più rigorosa qualificazione professionale, nel generale interesse della collettività, a quanti svolgono attività di vendita.

Si pensi, ad esempio, alla normativa introdotta con la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, che ha ravvisato nel principio della qualificazione professionale uno dei presupposti per l'esercizio del commercio, all'ingrosso e al dettaglio, ancorché sia svolto in modo discontinuo e periodico.

La proposta si compone di 6 articoli; in particolare:

l'articolo 1, è diretto ad eliminare una evidente carenza della vigente normativa, in quanto integra la composizione della commissione provinciale per l'iscrizione nei « ruoli » con la partecipazione di un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed uno delle Associazioni provinciali degli industriali, dei commercianti e degli artigiani firmatari dei contratti collettivi di lavoro. Nel mentre non si vedono considerazioni idonee a giustificare l'esclusione dei soggetti predetti si ritiene, al contrario, che la loro presenza — ed in particolare quella degli imprenditori che sono direttamente interessati all'attività degli agenti e rappresentanti — garantisce un più rigo-

roso controllo dell'attività della commissione stessa.

L'articolo 2, primo comma, individua quale requisito necessario per l'iscrizione nei ruoli il possesso da parte del richiedente di un titolo di studio di scuola media inferiore così come era previsto dalla originaria disposizione della legge del 1968 in considerazione della rilevanza, sempre crescente, della funzione economica degli agenti e rappresentanti, degli adempimenti di ordine burocratico e fiscale cui gli stessi sono tenuti, e dei nuovi orientamenti relativi all'istruzione scolastica obbligatoria.

Ai fini dell'iscrizione ai ruoli (articolo 2, secondo comma) si richiede in aggiunta ai requisiti previsti dalla legge n. 316 del 1968 che gli interessati dimostrino — la normativa proposta ricalca in linea di massima quella prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 — di possedere una specifica qualificazione professionale che consegue, in via alternativa, al superamento di un apposito esame, alla frequenza di un corso professionale, alla circostanza di aver già prestato attività lavorativa alle dipendenze di una impresa, con una specifica qualifica, per un periodo di un anno nei cinque antecedenti la richiesta dell'iscrizione, al possesso di un titolo di studio di scuola media superiore con indirizzo economico ovvero di una laurea a contenuto economico o giuridico.

L'articolo 3 attribuisce alle commissioni provinciali funzioni di vigilanza, stabilendo altresì che le stesse sono tenute a denunciare all'autorità competente chi esercita abusivamente l'attività di cui trattasi. Tale disposizione assume rilievo determinante nel contesto della legge 316 citata che è rimasta, fino ad oggi, disattesa in larga misura proprio per non aver attribuito funzioni di vigilanza alle commissioni provinciali.

L'entità della somma da pagare quale sanzione amministrativa per le violazioni alla legge è fissata, dall'articolo 4, in un importo compreso fra lire 700.000 e 3 milioni. Per l'accertamento delle infrazioni, la loro contestazione e la riscossione delle somme dovute si applica la legge n. 689 del 1981.

L'articolo 5 dispone che l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti per almeno 2 anni costituisce titolo per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio. Tale disposizione appare necessitata dalla sostanziale identità di funzioni svolta dalle categorie economiche interessate e risponde, altresì, all'esigenza pratica di sanare l'operato di alcune Camere di Commercio che, di fatto, hanno già riconosciuto agli agenti tale diritto.

Si rinvia con l'articolo 6 al regolamento di esecuzione per la determinazione delle materie di esame nonché per le modalità di attuazione dello stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 316, sono aggiunte le seguenti lettere:

« c) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

d) da un rappresentante delle associazioni provinciali degli industriali, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio ».

ART. 2.

La lettera d) del primo comma dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, modificata dalla legge 28 luglio 1971, n. 539, è sostituita dalla seguente:

« d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado ».

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è aggiunto il seguente:

Il richiedente deve inoltre:

1) aver superato con esito favorevole un esame di idoneità professionale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito il richiedente risiede;

2) oppure aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;

3) oppure aver prestato la propria opera per almeno un anno alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

4) oppure aver conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche ».

ART. 3.

All'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 316, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presen-

te legge, ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano, anche se in modo discontinuo ed occasionale, la professione di agente e rappresentante senza essere iscritti nel ruolo ».

ART. 4.

Il terzo comma della legge 12 marzo 1968, n. 316, è sostituito dal seguente:

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire 700.000 e lire 3.000.000. Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari.

ART. 5.

L'iscrizione per almeno due anni nel ruolo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, è titolo idoneo, ai sensi dell'articolo 5, n. 2, della legge 11 giugno 1971, n. 426, per ottenere l'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio.

ART. 6.

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana il regolamento di esecuzione, al fine di coordinare le disposizioni della presente legge con quelle previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 316.

Il regolamento di esecuzione della presente legge provvede a fissare le materie d'esame, atte a dimostrare le capacità professionali, le modalità di svolgimento dell'esame e la composizione della relativa commissione.